



GrifoFinance

Boutique di consulenza creditizia

GUIDA GRATUITA

GUIDA ALLA BANCABILITÀ AZIENDALE

Come rendere il profilo finanziario più solido, trasparente e affidabile agli occhi delle banche.



PIÙ AFFIDABILITÀ

Migliora la percezione del rischio e accedi più facilmente al credito.



PIÙ CONTROLLO

Ordina e valorizza i dati finanziari e monitora il tuo profilo.



PIÙ OPPORTUNITÀ

Strumenti e strategie per rafforzare la bancabilità della tua impresa.



UNA GUIDA PRATICA, CHIARA E OPERATIVA

Tutti i vantaggi del lavorare per far crescere la tua impresa in modo sostenibile.



GUIDA ALLA BANCABILITÀ AZIENDALE — GRIFOFINANCE

Bancabilità e Centrale Rischi: perché si gestiscono prima di chiedere credito

La bancabilità di un'impresa non si misura nel momento in cui la domanda di finanziamento arriva in banca. Si costruisce nei mesi precedenti, attraverso il modo in cui l'azienda utilizza affidamenti, gestisce le scadenze e tiene ordinata la propria posizione presso il sistema bancario e finanziario. Quando la richiesta di credito viene presentata, la banca ha già letto la storia dell'impresa attraverso un solo documento: la Centrale Rischi di Banca d'Italia.

Questa guida nasce per rendere operativo un concetto che troppo spesso resta astratto. Non si tratta di capire «se l'azienda è in buona salute» in senso generico, ma di sapere esattamente cosa la banca legge, in quale ordine lo legge, e quali segnali pesano più di altri nell'istruttoria. Una PMI che conosce questi meccanismi può intervenire prima che un'anomalia diventi un ostacolo. Una PMI che li ignora scopre il problema solo quando il finanziamento viene rifiutato, spesso senza una motivazione dettagliata.

Il primo documento che la banca consulta

Prima ancora di leggere il business plan o di valutare il piano finanziario, la banca apre la Centrale Rischi (CR). Non è una scelta discrezionale: è parte del processo di istruttoria creditizia previsto dalla normativa di vigilanza, e ogni intermediario — banca, finanziaria, mediatore creditizio vigilato OAM — vi accede sistematicamente prima di assumere un nuovo rischio di credito.

Questo significa che, prima ancora del colloquio con il direttore di filiale, l'istituto sa già quanti finanziamenti l'impresa ha in corso, con quanti soggetti, se vi sono rate scadute e da quanto tempo, e se in passato sono emerse segnalazioni a sofferenza. La trattativa commerciale si svolge quindi su un terreno già parzialmente definito da dati che l'imprenditore, nella maggior parte dei casi, non ha mai verificato direttamente.

IL PUNTO OPERATIVO

Verificare la propria posizione in Centrale Rischi prima di presentare una richiesta di credito non è una cautela accessoria: è il primo passo di qualsiasi istruttoria condotta con metodo. Un'anomalia individuata e gestita in anticipo ha margini di correzione; la stessa anomalia scoperta dalla banca durante l'istruttoria si traduce, nella maggior parte dei casi, in un diniego senza spiegazioni.

Cosa tratta questa guida

- Come funziona tecnicamente la Centrale Rischi: soglie di segnalazione, categorie di censimento, tempi di conservazione dei dati.
- Come si legge una posizione in CR dal punto di vista della banca: il rapporto tra accordato e utilizzato, gli sconfinamenti, le sofferenze.
- Il DSCR e gli indici di sostenibilità del debito, gli strumenti con cui banche e organi di controllo valutano la capacità prospettica di rimborso.

- Come si costruisce un dossier di credito completo, e quali documenti riducono concretamente i tempi di istruttoria.
- Le differenze operative tra finalità di investimento e di liquidità, e come gestire la relazione con più istituti di credito.
- Gli errori più frequenti nella gestione del rapporto banca-impresa, e una sequenza operativa per prevenirli.

CAPITOLO 1

La Centrale Rischi: come funziona davvero

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo gestito dalla Banca d'Italia che raccoglie, con cadenza mensile, le informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. Non è un registro di «cattivi pagatori»: contiene sia informazioni positive — la regolarità dei pagamenti, la chiusura corretta di un rapporto — sia informazioni negative, relative alle difficoltà nella restituzione del debito.

Ogni intermediario vigilato — banche, società finanziarie, intermediari ex art. 106 TUB, inclusi i mediatori creditizi iscritti OAM — è obbligato per legge a trasmettere mensilmente le posizioni della propria clientela, e riceve in cambio, con un ritardo di circa due mesi, il quadro aggregato della posizione di ciascun soggetto verso l'intero sistema creditizio: la cosiddetta posizione globale di rischio.

Le soglie di segnalazione

Non tutte le posizioni debitorie entrano in Centrale Rischi. Esiste una soglia minima, differenziata in base alla natura della posizione:

Tipologia di posizione	Soglia di segnalazione	Durata di visibilità
Crediti per cassa (fidi, mutui, scoperti di conto)	€ 30.000	Per tutta la durata del rapporto
Crediti di firma (fidejussioni, avalli, lettere di credito)	€ 30.000	Per tutta la durata del rapporto
Crediti scaduti o sconfinanti (oltre 90 giorni)	€ 30.000 complessivi	36 mesi dalla regolarizzazione
Sofferenze	€ 250	36 mesi dall'estinzione
Crediti passati a perdita	€ 250	Persistono anche dopo l'estinzione contabile

Fonte: Banca d'Italia, Centrale dei rischi — quadro normativo (Circolare n. 139/1991 e aggiornamenti); Banca d'Italia, «La Centrale dei rischi in parole semplici».

Il dato rilevante per le PMI è che la soglia per le sofferenze è drasticamente più bassa di quella per le altre categorie: 250 euro contro 30.000. Questo significa che una posizione di importo contenuto, se classificata come sofferenza, entra comunque in CR ed è visibile a qualunque intermediario consulti il nominativo dell'impresa o dei suoi garanti.

Come ne esce un'impresa

L'intermediario interrompe la segnalazione quando il rapporto si estingue o quando la posizione scende sotto la soglia di censimento. Questo non comporta però la cancellazione immediata dello storico: i dati restano consultabili dagli intermediari per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di rilevazione, e di 36 mesi dall'estinzione per le sofferenze. Una sofferenza saldata oggi continuerà quindi a essere visibile alle banche per i tre anni successivi: il pagamento del debito azzerà la segnalazione per il futuro, non la elimina dal passato.

PERCHÉ QUESTO CONTA PER UNA PMI

Le banche, per le PMI, non consultano solo la CR dell'impresa: verificano anche quella dei soci con quote rilevanti e degli amministratori. Una sofferenza personale dell'imprenditore può quindi incidere sulla valutazione del finanziamento aziendale, anche quando i bilanci della società sono solidi. La gestione della bancabilità non riguarda perciò solo l'azienda come soggetto giuridico, ma l'intero perimetro di soggetti collegati che la banca è tenuta a considerare.

CAPITOLO 2

Cosa legge la banca: accordato, utilizzato, sconfinamenti

Conoscere le soglie di segnalazione è solo il primo livello di lettura. Il secondo, più operativo, riguarda il modo in cui un istituto di credito interpreta i dati che trova: non è la presenza di una posizione in CR a preoccupare una banca, ma la sua qualità.

Accordato e utilizzato: il primo segnale

Ogni linea di credito compare in CR con due valori distinti: l'accordato, cioè il massimo concesso dalla banca, e l'utilizzato, cioè quanto è stato effettivamente impiegato dall'impresa. Il rapporto tra questi due numeri è il primo elemento che un analista creditizio osserva: un utilizzo sistematicamente vicino al 100% dell'accordato segnala tensione di liquidità, anche in assenza di rate scadute o ritardi formali.

Uno sconfinamento si verifica quando l'utilizzato supera l'accordato operativo. Se persiste oltre 90 giorni — la soglia fissata dalla normativa EBA sul default — la posizione viene classificata come scaduta o sconfinante e resta visibile per 36 mesi dalla regolarizzazione, anche dopo che il problema è stato risolto.

Le sofferenze: la categoria più grave

La sofferenza è la classificazione più severa prevista dalla CR. Viene attribuita quando l'intermediario valuta che il debitore si trovi in una condizione di insolvenza anche solo relativa, sulla base di un'analisi della situazione finanziaria complessiva — non di un singolo ritardo di pagamento. Non è necessaria una procedura concorsuale né un accertamento giudiziale: è sufficiente la valutazione unilaterale della banca, che tuttavia ha l'obbligo di darne preavviso scritto al cliente e agli eventuali garanti prima della prima segnalazione.

Tipo di posizione in CR	Impatto tipico sull'istruttoria	Livello di rischio
Posizioni regolari, utilizzo fido < 70%	Nessun impatto negativo	Basso
Utilizzo fido sistematicamente > 90%	Segnale di tensione di liquidità; può rallentare l'istruttoria	Medio
Sconfinamenti o scaduti già chiusi	Dipende da entità e distanza temporale; visibili 36 mesi	Medio-alto
Sconfinamenti attivi	Quasi sempre bloccante finché non regolarizzati	Alto
Sofferenza chiusa	Impatto variabile per policy dell'istituto; visibile 36 mesi	Alto
Sofferenza attiva o credito a perdita	Bloccante nella quasi totalità dei casi	Molto alto

Classificazione indicativa basata sulla prassi istruttoria corrente; le policy interne variano per istituto e non sono pubbliche.

UN CASO TIPICO

Fido accordato: € 150.000. Fido utilizzato: € 142.000 (94,7%). Nessuno scaduto, ma uno sconfinamento di 12 giorni nel trimestre. Lettura della banca: l'utilizzo molto alto segnala tensione di liquidità strutturale; lo sconfinamento, breve e isolato, è gestibile ma va regolarizzato prima di presentare qualsiasi nuova richiesta di credito. Presentarsi con questa posizione non regolarizzata significa anticipare alla banca un problema che l'impresa avrebbe potuto risolvere da sola.

Le garanzie prestate a terzi

Un elemento spesso sottovalutato: i crediti di firma — fideiussioni, avalli, lettere di patronage — vengono segnalati in CR a carico del garante, indipendentemente dall'andamento del debito principale. Chi ha prestato una fideiussione a favore di un'altra impresa o di un familiare vedrà quella garanzia comparire nella propria posizione come esposizione potenziale, e la banca la considera nel calcolo della capienza creditizia disponibile, anche quando il debito garantito è regolare in tutto e per tutto.

CAPITOLO 3

DSCR e indici di sostenibilità del debito

Se la Centrale Rischi fotografa il comportamento passato e presente dell'impresa nel rapporto con il sistema bancario, il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) guarda in avanti: misura la capacità prospettica dell'azienda di onorare i propri debiti nei mesi successivi, confrontando i flussi di cassa generabili con le rate da rimborsare.

Cos'è e come si calcola

Il DSCR si ottiene dividendo il flusso di cassa disponibile per il servizio del debito per l'ammontare di capitale e interessi in scadenza nel periodo considerato. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), nell'ambito del sistema di allerta previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha indicato due metodologie di calcolo: la costruzione di un budget di tesoreria a sei mesi, oppure l'elaborazione di un rendiconto finanziario prospettico conforme al principio contabile OIC 10. L'utilizzo dell'indice presuppone che l'organo di controllo dell'impresa — quando presente — ritenga attendibili i dati previsionali utilizzati.

La soglia di riferimento è **1**: un DSCR superiore a 1 indica che i flussi attesi sono sufficienti a coprire il debito nel periodo considerato (in genere sei mesi); un valore inferiore a 1 segnala l'incapacità di farlo con le sole risorse generate dalla gestione operativa, e costituisce, nel linguaggio del Codice della crisi, una ragionevole presunzione di stato di crisi.

Valore DSCR	Letture
< 1	Flussi insufficienti a coprire il debito: segnale di crisi
1,0 – 1,2	Coperto, ma con margine ridotto: richiede attenzione
> 1,2	Sostenibilità finanziaria adeguata

Soglie indicative di prassi tecnica; il valore normativo di riferimento resta $DSCR \geq 1$ (CNDCEC, documenti sugli indici dell'allerta; D.Lgs. 14/2019).

Gli indici settoriali di supporto

Quando il DSCR non è disponibile o i dati previsionali non sono ritenuti attendibili, il CNDCEC prevede l'analisi di cinque indici complementari, con soglie differenziate per settore di attività, da valutare congiuntamente e non isolatamente:

- Indice di sostenibilità degli oneri finanziari — rapporto tra oneri finanziari e fatturato (soglie di settore comprese tra 1,5% e 3,8%).
- Indice di adeguatezza patrimoniale — rapporto tra patrimonio netto e debiti totali (soglie tra 2,3% e 9,4%).
- Indice di ritorno liquido dell'attivo — rapporto tra cash flow e attivo (soglie tra 0,3% e 1,9%).
- Indice di liquidità — rapporto tra attività e passività a breve termine (soglie tra 69,8% e 108,0%).

- Indice di indebitamento previdenziale e tributario — rapporto tra debiti previdenziali/tributari e attivo (soglie tra 2,9% e 14,6%).

Questi indici hanno significato solo se considerati nel loro insieme: il superamento isolato di una soglia segnala un'area di attenzione specifica, non necessariamente uno stato di crisi conclamato. È la concomitanza di più segnali, letta insieme all'andamento della Centrale Rischi, a costruire il quadro che la banca utilizza in istruttoria.

FREQUENZA DI MONITORAGGIO

Il CNDCEC raccomanda il calcolo trimestrale del DSCR e degli indici di settore, con un orizzonte previsionale che il Codice della crisi estende a 12 mesi per la verifica della continuità aziendale. Per una PMI, questo significa che la sostenibilità del debito non si verifica una volta all'anno in sede di bilancio, ma richiede un controllo ricorrente, idealmente integrato nel budget di tesoreria ordinario.

CAPITOLO 4

Come si costruisce un dossier di credito bancabile

Conoscere la propria posizione in Centrale Rischi e calcolare correttamente il DSCR sono condizioni necessarie, ma non sufficienti. Il terzo elemento che determina l'esito di un'istruttoria è la qualità del dossier con cui l'impresa si presenta alla banca: la documentazione che accompagna la richiesta, il modo in cui i dati sono organizzati, la coerenza tra quanto dichiarato e quanto risulta dalle fonti che la banca può verificare autonomamente.

Un dossier incompleto o disordinato non viene necessariamente respinto, ma quasi sempre allunga i tempi di istruttoria, perché obbliga l'analista a richiedere integrazioni successive — ognuna delle quali introduce un ritardo e, talvolta, un elemento di incertezza che si traduce in un atteggiamento più prudente da parte del comitato crediti.

I documenti che compongono un dossier completo

Area documentale	Cosa comprende	Perché la banca la richiede
Bilanci e situazione contabile	Ultimi 2-3 bilanci depositati; situazione contabile infrannuale aggiornata	Verifica della struttura patrimoniale e della redditività storica
Centrale Rischi	Visura aggiornata di società, soci rilevanti e amministratori	Lettura andamentale del rapporto con il sistema bancario
Piano finanziario	Budget di tesoreria o business plan, a seconda della finalità del credito	Valutazione prospettica della capacità di rimborso (DSCR)
Documentazione di regolarità	DURC, certificazioni fiscali e contributive in corso di validità	Verifica dell'assenza di posizioni debitorie verso enti pubblici

Area documentale	Cosa comprende	Perché la banca la richiede
Garanzie disponibili	Elenco di garanzie reali e personali già prestate o disponibili	Calcolo della capienza creditizia residua e della copertura del rischio
Visure camerali	Visura ordinaria e, se rilevante, storica della società e dei soci	Verifica della compagine societaria e di eventuali procedure pregresse

Elenco indicativo: la documentazione richiesta varia per tipologia di operazione, importo e politica dell'istituto.

La sequenza che riduce i tempi di istruttoria

Una pratica di finanziamento bancario per una PMI senza una storia creditizia già consolidata richiede mediamente dalle sei alle dodici settimane dalla richiesta all'erogazione; in presenza di garanzie reali, istruttorie complesse o importi superiori a 250.000 euro, i tempi si allungano ulteriormente. La variabile che più comprime questi tempi non è la dimensione dell'impresa, ma la completezza del dossier al momento della presentazione.

1. Verifica preliminare della Centrale Rischi e correzione delle eventuali anomalie, prima di avviare qualsiasi contatto con l'istituto.
2. Costruzione del piano finanziario prospettico (budget di tesoreria o business plan) coerente con la finalità dichiarata del finanziamento.
3. Raccolta della documentazione di regolarità amministrativa e fiscale, verificandone la validità alla data di presentazione.
4. Mappatura delle garanzie disponibili e valutazione della loro adeguatezza rispetto all'importo richiesto.
5. Presentazione del dossier completo, accompagnato da una nota di sintesi che anticipi e contestualizzi eventuali criticità presenti in CR, invece di lasciare che l'analista le scopra autonomamente.

GARANZIE PUBBLICHE E DOSSIER

Per le operazioni che prevedono il ricorso al Fondo di Garanzia per le PMI, la domanda non viene presentata direttamente all'ente gestore: passa sempre attraverso una banca o un Confidi convenzionato, che istruisce la pratica e la trasmette telematicamente. Anche in questo caso, la qualità del dossier — bilanci, regolarità DURC, proiezioni per le operazioni di investimento — resta la variabile che determina la velocità della delibera, non la presenza della garanzia pubblica in sé.

CAPITOLO 5**Focus operativo:
finalità del credito e relazione con più istituti**

La bancabilità non è una caratteristica unica e uniforme: cambia in funzione della finalità del finanziamento richiesto e del numero di istituti con cui l'impresa intrattiene rapporti attivi. Due aspetti meritano un approfondimento operativo specifico, perché incidono direttamente sulla struttura del dossier e sulla strategia di presentazione.

Investimento o liquidità: una distinzione che cambia tutto

Le banche e gli strumenti di garanzia pubblica trattano in modo sostanzialmente diverso le richieste di credito per investimento rispetto a quelle per liquidità o capitale circolante. Nel caso del Fondo di Garanzia per le PMI, ad esempio, la copertura pubblica arriva all'80% per le operazioni di investimento, mentre si riduce al 50% per le operazioni con finalità di liquidità, indipendentemente dalla fascia di rischio dell'impresa.

Questa distinzione ha una conseguenza operativa diretta: una richiesta di liquidità generica, senza una finalità chiaramente identificata e documentata, viene percepita come segnale di difficoltà strutturale, mentre la stessa richiesta — se ricondotta a una causale specifica e verificabile (anticipo di una commessa, copertura di un picco stagionale, finanziamento di un ordine export) — viene letta come gestione attiva del capitale circolante. La differenza non sta nell'importo richiesto, ma nella capacità di motivarlo con dati coerenti.

La relazione con più istituti: rischio e opportunità

Diversificare gli istituti affidanti è generalmente una buona prassi di gestione finanziaria, ma comporta un effetto collaterale che molte imprese sottovalutano: ogni banca, in fase di istruttoria, legge la posizione globale di rischio dell'impresa verso l'intero sistema creditizio, non solo l'esposizione verso di sé. Un ventaglio di affidamenti ben distribuito e coerente con il fabbisogno reale dell'impresa rafforza il profilo; un insieme di piccoli affidamenti ravvicinati nel tempo, soprattutto se non motivati da esigenze distinte, viene letto come segnale di difficoltà nel reperire credito presso un singolo interlocutore.

IL RISCHIO DELLE RICHIESTE MULTIPLE E RAVVICINATE

Presentare la stessa richiesta di credito a più istituti in parallelo, senza coordinamento, non aumenta le probabilità di successo: aumenta il numero di interrogazioni della propria posizione registrate dal sistema, e un numero elevato di richieste in un breve periodo viene tipicamente interpretato dagli scoring interni come segnale di difficoltà finanziaria, anche quando nessuna delle richieste viene respinta esplicitamente.

Quando la banca tradizionale non è l'unico canale

Per esigenze di liquidità a breve termine o cicli di incasso irregolari, esistono strumenti alternativi al credito bancario ordinario — anticipo fatture su piattaforme digitali, factoring, piattaforme di crowdlending regolamentate — che operano con tempi di istruttoria più contenuti e logiche di

valutazione del merito creditizio diverse da quelle bancarie tradizionali. Non sostituiscono la necessità di una Centrale Rischi ordinata: la maggior parte di questi canali consulta comunque dati CRIF o bancari nella propria fase di scoring. Ma rappresentano una leva utile quando i tempi dell'istruttoria bancaria — mediamente più lunghi — non sono compatibili con l'urgenza dell'operazione.

CAPITOLO 6

Gli errori più comuni e la sequenza operativa

Tre errori che peggiorano la bancabilità senza che l'impresa se ne accorga

1. Confondere «segnalato» con «cattivo pagatore»

Una segnalazione in Centrale Rischi non equivale a una valutazione negativa. Un mutuo da 500.000 euro segnalato regolarmente è una posizione normale: il problema nasce quando compaiono sconfinamenti, ritardi o sofferenze, non dalla semplice presenza in CR.

2. Presentarsi in banca senza aver verificato la propria posizione

Ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ha diritto a richiedere gratuitamente i propri dati alla Banca d'Italia. Farlo prima di qualsiasi richiesta di credito significativa consente di intervenire sulle anomalie quando ancora c'è margine per farlo, invece di scoprirle nel momento del diniego.

3. Moltiplicare le richieste di credito ravvicinate

Un numero elevato di richieste di finanziamento in un breve periodo — anche quando nessuna va a buon fine — viene letto dagli scoring interni di molti istituti come segnale di difficoltà finanziaria, e tende a peggiorare ulteriormente le probabilità di approvazione delle richieste successive.

Quando verificare la propria posizione

1. Prima di qualsiasi richiesta di credito rilevante: mutuo, finanziamento aziendale, apertura o rinnovo di un fido.
2. Dopo la chiusura di una posizione critica, per verificare che la regolarizzazione sia stata registrata correttamente nei tempi previsti.
3. In fase di operazione straordinaria o passaggio generazionale, perché acquirenti e advisor esterni consultano la CR di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione.

Checklist operativa di sintesi

- Richiedere la propria visura in Centrale Rischi prima di ogni istruttoria significativa, tramite il portale Centrale Rischi on line di Banca d'Italia (accesso con SPID, CIE o CNS).

- Verificare il rapporto accordato/utilizzato su ciascuna linea di credito: un utilizzo stabilmente sopra il 90% va affrontato prima di chiedere nuovo credito, non contestualmente.
- Regolarizzare sconfinamenti attivi prima di presentare qualsiasi nuova domanda: una posizione non sanata è quasi sempre bloccante in istruttoria.
- Calcolare il DSCR prospettico con periodicità trimestrale, utilizzando un budget di tesoreria a almeno sei mesi.
- Mappare le garanzie prestate a terzi (fidejussioni, avalli) e considerarle nel calcolo della propria reale capacità di indebitamento residua.
- Verificare la posizione in CR di soci rilevanti e amministratori, non solo quella della società: le banche la considerano per le PMI.
- Contestare formalmente, tramite richiesta scritta all'intermediario, qualsiasi segnalazione ritenuta errata: in assenza di risposta entro 30 giorni è possibile rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

GrifoFinance — Boutique di consulenza creditizia

Mediatore creditizio iscritto all'OAM al n. M538.

Fonti principali: Banca d'Italia, Circolare n. 139/1991 e successivi aggiornamenti; Banca d'Italia, «La Centrale dei rischi in parole semplici»; CNDCEC, documenti sugli indici dell'allerta (D.Lgs. 14/2019 e D.Lgs. 83/2022).